



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Foggia

**AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI FOGGIA**
AI SENSI DELL'ART.18 DEL D.L. N. 152/1991, CONVERTITO DALLA LEGGE N.203/1991

VISTO l'avviso n. 18478 pubblicato in data 12/3/2024, relativo alla riassegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, resisi disponibili per finita locazione o per altre cause, realizzati nel comune di Foggia, riservati ai dipendenti dell'Amministrazione Statali che si trovino nelle condizioni di cui dell' art.18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203;

RILEVATO che, a seguito della progressiva assegnazione degli alloggi che si sono man mano resi disponibili, in data 7 agosto u.s. la graduatoria degli aventi titolo, approvata, in via definitiva, con il proprio precedente decreto n. 44078 del 13/6/2024, si è esaurita dopo il suo completo scorrimento;

VISTA la nota n. 13559 del 30/7/2024, con la quale l'Arca Capitanata ha comunicato la disponibilità di altri alloggi idonei per l'assegnazione;

VISTO il D.M. n. 185/2014 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha apportato modifiche ed integrazioni al precedente D.M. n. 215/2002, che aveva definito e regolamentato le procedure per la formazione delle graduatorie, i limiti di reddito, i requisiti per l'accesso, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati ai sensi del richiamato art. 18;

VISTO l'art. 3, comma 1-bis, del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014, che disciplina la permanenza, in casi particolari, degli assegnatari nelle abitazioni anche dopo la cessazione dal servizio;

VISTE le note n. B/3687 pervenuta in data 4.12.2006 e n.410596-17.9.2015 – P-aorm AL:13446/2015 con le quali, rispettivamente, il Ministero delle Infrastrutture e l'Avvocatura Generale dello Stato, hanno, tra l'altro, fornito chiarimenti in ordine ai soggetti aventi titolo all'assegnazione degli alloggi, peraltro segnalati alle Amministrazioni interessate;

VISTO l'art. 4, c. 5, del richiamato decreto n. 185/2014, il quale prevede che per gli alloggi che si rendessero liberi per finita locazione o per qualsiasi altra causa, il prefetto, ai fini della relativa assegnazione, prende in considerazione eventuali domande in attesa di esito e procede, d'ufficio, entro i successivi sessanta giorni;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, al fine di rispettare detti termini, di dover procedere alla pubblicazione del presente avviso per consentire agli interessati la presentazione di istanza di assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, ubicati nel comune di Foggia, resisi o che si renderanno disponibili, per rinuncia o qualsiasi altro motivo, entro il termine di validità della graduatoria che verrà redatta in esito all'espletamento delle prescritte attività istruttorie;

AVVISA

i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, così come individuati nell'art.1 del presente avviso, che, **dalla data odierna e sino al 16 settembre 2024**, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la redazione di una graduatoria da utilizzare ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata ubicati nel comune di Foggia che si sono resi o si renderanno disponibili, per rinuncia o qualsiasi altro motivo, entro il termine di validità della stessa graduatoria, fissato in 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento con cui la stessa verrà approvata in via definitiva.

Al riguardo, si precisa che sono comunque tenuti a presentare una nuova domanda, avvalendosi del modello allegato al presente avviso, anche coloro che:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

- allo stato, risultano già assegnatari di alloggi di qualsiasi tipologia (sovvenzionata – agevolata - privata-libera) realizzati ex art. 18 del D.L. n. 152/1991 nel comune di Foggia, non adeguati alla composizione del proprio nucleo familiare. Per tale fattispecie, resta inteso sin d'ora che l'eventuale assegnazione di un nuovo alloggio dovrà comportare il rilascio di quello precedentemente occupato.

ART.1

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi sopraindicati i dipendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dell'Arma Carabinieri Forestale, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché i dipendenti del Ministero della Giustizia ed il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno o personale di altre Amministrazioni comunque impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata, che prestano servizio nell'ambito della provincia di Foggia, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio a decorrere dal 13 maggio 1991 (data di pubblicazione del D.L. n.152/1991).

Il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno, compreso quello appartenente ai Dipartimenti della P.S. e dei Vigili del Fuoco, nonché quello appartenente al Ministero della Giustizia, dovrà corredare l'istanza da un'attestazione rilasciata dall'Ufficio di appartenenza dalla quale si evinca la connessione tra i compiti disimpegnati e il contrasto alla criminalità organizzata, nonché l'insussistenza di una "ipotesi eccezionale" che determini il venir meno di tale connessione, alla stregua del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. n.410596 del 17.9.2015, richiamato in premessa.

Il personale di "altre Amministrazioni", diverse da quelle sopra specificate, invece, avrà cura di corredare l'istanza da una specifica attestazione, rilasciata dall'ufficio di appartenenza, concernente le mansioni svolte ed il suo effettivo impegno o coinvolgimento nella lotta alla criminalità organizzata.

Sono esclusi dal concorso coloro che, alla data di pubblicazione del presente avviso, sono titolari di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su di un alloggio situato nel comune di Foggia, adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Sono, altresì, esclusi i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultano assegnatari di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare realizzato nell'ambito di un programma edilizio di cui all'art. 18 della L. 203/1991 o di alloggi di servizio fruiti a titolo gratuito.

Si considera adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente, e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità competente.

Si precisa che, così come si rileva dalla Circolare del Ministero LL. PP. n. 1820 del 23.7.1960, si intendono per "vano utile" le camere da letto, da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento.

Qualora, tuttavia, dall'applicazione di detto criterio dovessero configurarsi situazioni paradossali - ad esempio, inadeguatezza di alloggi con un ridotto numero di vani ma con una ampia metratura superiore alla superficie complessiva degli alloggi da riassegnare - la Commissione di cui al successivo art. 5, in via analogica, ai fini di un'equa valutazione dell'adeguatezza delle abitazioni, potrà eventualmente fare riferimento anche alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/2014, che disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le suddette cause di esclusione operano anche nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente.

Ai fini del presente avviso, si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi e a carico,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Foggia

ancorché nella certificazione dello stato di famiglia siano presenti altri parenti e/o affini, in linea ascendente e/o collaterale.

Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio" del concorrente, purché la stabile convivenza di costoro con il concorrente risulti da certificazione anagrafica attestante l'istituzione della convivenza di fatto.

Il limite di reddito previsto per la partecipazione al presente avviso è quello stabilito dall'art.3 del D.M. 10.5.2002, n.215, come sostituito dall'art.2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 185 dell'8 maggio 2014, che stabilisce che possono partecipare all'assegnazione degli alloggi in questione, i soggetti il cui reddito complessivo del nucleo familiare, con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2021, risulti non superiore ad Euro 40.000,00 calcolato secondo quanto previsto dall'art.21 della legge 5 agosto 1978, n.457.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dall'aspirante alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

ART.2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione, redatte avvalendosi dell'unito modello (all.1), dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante quanto di seguito richiesto, ovvero da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:

- a) il proprio stato di servizio, cioè l'Amministrazione di appartenenza e la data di assunzione, la qualifica rivestita, la sede di servizio e l'ufficio ove l'interessato presta servizio, la data di assegnazione alla sede specifica, precisando se la stessa è stata disposta per trasferimento d'ufficio, a seguito di concorso o a domanda;
- b) l'ubicazione, l'ampiezza (indicare la superficie utile abitabile netta ed il numero dei vani) dell'alloggio attualmente occupato, indicando se sia di proprietà, condotto in locazione o assegnato ai sensi dell'art.18 della legge n. 203/1991. Dovrà essere indicato, inoltre, se l'alloggio risulti insufficiente in rapporto alla composizione del nucleo familiare e/o se lo stesso sia interessato da una procedura di rilascio per finita locazione;
- c) personale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero, in sua assenza, di un personale indirizzo mail.

Qualora il partecipante, o un componente del proprio nucleo familiare, sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio ubicato nel comune di Foggia, dovrà dichiarare tale titolarità, descrivendo le caratteristiche ed il numero dei locali dello stesso alloggio.

Le domande di partecipazione dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, concernente:

- d) la composizione del nucleo familiare (come descritto all'art.1) in caso di convivenza allegare la certificazione anagrafica attestante l'istituzione della convivenza di fatto;
 - a. l'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente e dei redditi di altra natura del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o Unico) presentata dal dipendente e dai componenti il nucleo familiare, nell'anno 2024, relativamente ai redditi 2023, di cui dovrà essere allegata copia;
- e) l'eventuale presenza nel nucleo familiare del richiedente di una o più persone:
 - in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art.3, c.3, della L.n. 104/92, accertata ai sensi dell'art.4 della stessa legge;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

- cui sia stata riconosciuta dal competente organo sanitario un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3;
- che sia beneficiario di indennità di frequenza per minori.

Tali particolari condizioni dovranno essere comunque comprovate producendo copia del verbale rilasciato dalla competente ASL.

Infine, occorrerà produrre idonea documentazione comprovante le seguenti situazioni:

- f) alloggio igienicamente inadeguato (dichiarazione dell'autorità competente) così come previsto nello schema allegato al D.M. n. 215/2002 (punto 1, comma 4);
- g) provvedimento esecutivo di sfratto non motivato da morosità o altre inadempienze contrattuali ovvero altro provvedimento giudiziale dal quale si evinca che il richiedente sia stato privato del diritto di abitazione (es. rilascio dell'alloggio a seguito di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - allegare in tali casi la sentenza di omologazione della separazione);
- h) documentazione dalla quale si evince il numero dei vani dell'alloggio attualmente occupato (planimetria dell'alloggio - visura catastale aggiornata) al fine dell'eventuale riconoscimento del punteggio previsto per l'occupazione di un alloggio inadeguato.

In caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti si applicheranno le disposizioni di cui all'art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445.

La Commissione esaminatrice si riserva, anche con controlli successivi, di accertare quanto dichiarato dai partecipanti, richiedendo eventuale documentazione integrativa.

I richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Prefettura ogni variazione concernente le notizie e gli elementi forniti con le suddette dichiarazioni, qualora dovessero comportare il venir meno dei requisiti e dei presupposti fondamentali per la partecipazione al bando.

Le comunicazioni relative alla fase istruttoria e/o di assegnazione saranno effettuate tramite gli uffici di appartenenza, qualora gli interessati siano privi di un personale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

ART.3 CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituisce causa di **esclusione** dal concorso la mancanza, alla data di presentazione dell'istanza di assegnazione dell'alloggio, dei requisiti e degli elementi e dati essenziali prescritti dal bando (v. artt. 1 e 2). Tali requisiti ed elementi essenziali dovranno essere puntualmente ed analiticamente autocertificati ai sensi del DPR n. 445/2000 nell'istanza, da formulare necessariamente avvalendosi dell'allegato modello (all. 1). L'istanza dovrà essere corredata, ove richiesto dal bando, da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti o particolari condizioni personali e/o familiari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sentenza di omologazione della separazione giudiziale; provvedimento di sfratto esecutivo; abitazione non adeguata al proprio nucleo familiare, con aggiornata visura catastale; abitazione non idonea igienicamente; certificazione convivenza di fatto; condizioni di disabilità; condizione reddituale e patrimoniale; ecc.).

L'Ufficio, ai fini della corretta attribuzione dei punteggi, si riserva di richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti al concorrente, che dovrà riscontrare tale richiesta **entro e non oltre il termine perentorio di 7 giorni** dalla richiesta, a pena di **esclusione** dalla procedura.

E' sanabile, in sede di soccorso istruttorio, la mancata indicazione di elementi e/o la mancata presentazione di documenti non essenziali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancata produzione di valido documento di riconoscimento; mancata sottoscrizione dell'istanza; mancata indicazione di elementi e/o notizie in ordine allo stato di servizio e/o al trasferimento; mancata indicazione delle condizioni



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

economiche; composizione del nucleo familiare; visura catastale aggiornata di eventuali immobili di proprietà; ecc.).

ART.4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire **presso questa Prefettura - U.T.G. entro e non oltre il termine perentorio del 16 settembre 2024, esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate:**

- invio a mezzo **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, all'indirizzo: protocollo.preffg@pec.interno.it;
- tempestivo inoltro, **entro i citati termini, da parte dell'ufficio di appartenenza**, al seguente indirizzo PEC: protocollo.preffg@pec.interno.it.

Resta inteso sin d'ora che questa Prefettura è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia ritardo o disguido nella consegna o recapito dell'istanza.

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo della Prefettura.

Le domande che pervenissero oltre il perentorio termine di scadenza fissato non saranno esaminate.

ART.5 COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

L'esame delle domande e la elaborazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi agli aventi titolo sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice costituita, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. 215/2002, con decreto prefettizio n.2514/12.b.7/Gab. del 18.11.2002, successivamente integrato e modificato, così composta: Presidente - sig. Viceprefetto Vicario, delegato dal sig. Prefetto; componenti: un rappresentante, rispettivamente, del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, del Comune di Foggia, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e del Corpo dei Vigili del Fuoco.

La Commissione procederà all'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria provvisoria degli aventi titolo, assegnando ad ogni partecipante un punteggio totale, calcolato sulla base dei criteri e dei punteggi indicati al successivo art. 6.

La graduatoria così elaborata sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa Prefettura (www.prefettura.it/foggia) ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e sarà, altresì, trasmessa alle amministrazioni interessate che dovranno portarla tempestivamente a conoscenza di tutto il personale, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, per l'eventuale presentazione di osservazioni e di quanto altro ritenuto utile ai fini della redazione della graduatoria definitiva.

Esaminate le eventuali osservazioni ed acquisita, al bisogno, ulteriore documentazione istruttoria, richiesta d'ufficio, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, che sarà approvata con apposito decreto e pubblicata con le modalità sopra indicate.

La graduatoria avrà una validità di un anno, a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale di questa Prefettura.

ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

a) *Esigenze di servizio*

Trasferimento d'ufficio	Punti 6
-------------------------	---------



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Foggia

Assegnazione nella sede, diversa da quella di residenza, a seguito di concorso	Punti 3
Trasferimento a domanda del dipendente	Punti 2

In merito ai punteggi relativi alle esigenze di servizio, si precisa che:

1. il trasferimento d'ufficio per esigenze di servizio dovrà essere attestato dall'Amministrazione di appartenenza;
2. l'eventuale assegnazione in sede posta nella stessa provincia di residenza, a seguito di concorso, non comporta il riconoscimento di un punteggio;
3. parimenti, non comporta il riconoscimento di un punteggio l'eventuale trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, in quanto in tal caso non si ravvisa la sussistenza di un disagio per la mobilità;
4. nel caso di richieste di cambio dell'alloggio, perché non adeguato alla composizione del proprio nucleo familiare, non verrà riconosciuto alcun punteggio relativo alle "esigenze di servizio", poiché fruito in occasione della prima assegnazione;
5. non sarà considerato trasferimento d'ufficio, ai fini del riconoscimento dei 6 punti e della priorità nell'assegnazione, quello del concorrente non residente nella provincia di Foggia che, dopo aver superato un concorso pubblico, abbia partecipato ad un corso di formazione o specializzazione in una scuola dell'Amministrazione di appartenenza, propedeutico all'espletamento delle proprie mansioni, e sia stato successivamente assegnato in una sede della provincia di Foggia. Tale fattispecie verrà, pertanto, considerata quale "Assegnazione nella sede, diversa da quella di residenza, a seguito di concorso", con conseguente attribuzione di punti 3.

b) Condizioni abitative

Sfatto per finita locazione	Punti 4
Deve essere allegata copia della sentenza di sfratto ovvero altro provvedimento dal quale si evinca che il richiedente sia stato privato del diritto di abitazione (es., rilascio dell'alloggio a seguito di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio). Si precisa che non sarà attribuito alcun punteggio in caso di sfratto determinato da morosità o da altre inadempienze contrattuali. N.B. Parimenti, non sarà attribuito il punteggio previsto qualora non venisse prodotta copia del provvedimento giudiziale di sfratto ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante gli estremi dello stesso provvedimento, l'organo che l'ha emesso, l'oggetto e il motivo del rilascio, nonché la data di esecuzione.	
Alloggio insufficiente in rapporto alla composizione del nucleo familiare	Punti 2
Alloggio dichiarato inidoneo dalla competente autorità (allegare idonea certificazione)	Punti 2
Precisare la superficie utile dell'alloggio e il numero dei vani, esclusi gli accessori. N.B. Non può essere considerato alloggio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, quello abitato dal richiedente in stato di accasermamento, quello occupato promiscuamente con altro nucleo familiare ovvero quello occupato a titolo precario per il quale non sia stato stipulato dal richiedente regolare contratto di locazione o se il medesimo non ne ha diritto reale di godimento. N.B. In mancanza di tali dati, non sarà attribuito alcun punteggio.	



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

Si sottolinea che sarà possibile usufruire del punteggio relativo ad una sola delle condizioni sopra evidenziate.

c) Composizione del nucleo familiare (escluso il richiedente)

Da 1 a 2 unità	Punti 2
Da 3 a 4 unità	Punti 3
Da 5 a 6 unità	Punti 4
Da 7 unità ad oltre	Punti 5

Nel caso in cui il richiedente sia legalmente separato e dalla relativa sentenza, da allegare all'istanza, risulti che i figli siano stati affidati ad uno dei coniugi, ma con la possibilità, per l'altro, di averli con sé durante periodi dell'anno ben stabiliti, la prole potrà rientrare nel novero della composizione del nucleo familiare, anche se non stabilmente convivente con il richiedente.

Qualora nella composizione del nucleo familiare figurino persone con handicap in situazioni di gravità, ex art.3, c.3 della legge n. 104/1992, accertata ai sensi dell'art.4 della stessa legge, ovvero persone diversamente abili con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, ovvero con indennità di frequenza, se minori, il punteggio relativo alla composizione numerica del nucleo familiare è aumentato del 25%.

Al richiedente portatore di handicap ed unico componente del proprio nucleo familiare verrà assegnato un punteggio aggiuntivo di 0,25.

La condizione di disabilità dovrà essere comprovata da copia del verbale di riconoscimento rilasciato dalla competente A.S.L., v. anche art. 2.

In caso di convivenza allegare la certificazione anagrafica attestante l'istituzione della convivenza di fatto.

N.B.: In assenza di idonea documentazione non verrà attribuito alcun punteggio.

b) Anzianità di servizio

Per ogni 5 anni di servizio	Punti 1
-----------------------------	---------

c) Condizioni economiche del nucleo familiare

Reddito fino ad Euro 15.000,00	Punti 4
Reddito fino ad Euro 20.000,00	Punti 3
Reddito fino ad Euro 25.000,00	Punti 2
Reddito fino ad Euro 30.000,00	Punti 1
Reddito fino ad Euro 40.000,00	Punti 0,5

Indicare anche i redditi del convivente "more uxorio" del concorrente.

Il reddito verrà calcolato secondo quanto previsto dall'art.21 della legge n. 457/1978, che prevede che il reddito complessivo del nucleo familiare sia diminuito di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, saranno calcolati nella misura del 60%.

ART.7



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Foggia

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione procederà all'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria degli aventi titolo, assegnando ad ogni partecipante un punteggio totale, calcolato sulla base dei criteri e dei punteggi sopra indicati, con esclusione dei concorrenti privi dei prescritti requisiti.

Il personale trasferito d'ufficio da altra sede, ad eccezione di quelli trasferiti per motivi disciplinari, a decorrere dal 13.5.1991, avrà priorità assoluta nell'assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal punteggio acquisito.

Ai fini della formazione delle graduatorie, saranno valutati esclusivamente i titoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

A parità di punteggio, si terrà conto, per l'assegnazione, nell'ordine: dell'anzianità di servizio, della composizione del nucleo familiare e, in caso di ulteriore parità, della maggiore età anagrafica.

La graduatoria avrà la validità di un anno, a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale di questa Prefettura.

ART.8

ASSEGNAZIONE E LOCAZIONE

Gli alloggi sono concessi in locazione secondo l'ordine di collocamento in graduatoria, che costituisce titolo di preferenza per la scelta dell'alloggio.

L'avente diritto che sia proprietario di un alloggio inadeguato nel comune di Foggia, potrà scegliere soltanto tra gli alloggi disponibili con un numero di vani superiore a quello dell'alloggio di proprietà; viceversa, l'avente diritto non proprietario di immobili nel comune di Foggia potrà scegliere anche un alloggio inadeguato.

La rinuncia all'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, comporterà l'esclusione dello stesso dalla graduatoria; in caso di indisponibilità di alloggi adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare, l'avente diritto rimarrà nella graduatoria fino al termine di validità della stessa e sarà riconvocato, tenuto conto della posizione in graduatoria, qualora si rendesse disponibile un alloggio adeguato.

Prima dell'assegnazione, la Prefettura si riserva di verificare la permanenza dei requisiti autocertificati dal richiedente.

A seguito della accettazione dell'alloggio, l'assegnatario sottoscriverà, in qualità di conduttore, un contratto di locazione con l'A.R.C.A Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, ente proprietario. Il canone annuo di locazione che dovrà essere corrisposto dagli assegnatari non potrà superare il 3,85 per cento del limite massimo di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 vigente nella regione al momento della comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. n. 215/2002.

In relazione ai redditi degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il canone annuo da applicare verrà determinato nelle misure seguenti (art. 3, comma 2, del D.M. n.185/2014):

- a. per i redditi fino ad € 20.000,00, il 40% del canone, determinato come sopra precisato;
- b. per i redditi da € 20.000,01 a € 35.000,00, il 70% del canone;
- c. per i redditi da € 35.000,01 a € 40.000,00, il 100% del canone.

I canoni di locazione, come sopra determinati, sono ridotti del 5% per un periodo di tre anni, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, qualora l'assegnatario sia stato trasferito per ragioni di servizio.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

ART. 9

CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Costituiscono causa di decadenza, con conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio:

- a) la cessazione dall'incarico con il trasferimento in uffici situati in altra provincia;
- b) la cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. 47/2014 convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2014, n. 80;
- c) l'assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti;
- d) l'acquisto da parte dell'assegnatario di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune di Foggia;
- e) assegnazione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica o di servizio;
- f) l'impiego dell'alloggio per uso diverso da quello previsto e stabilito;
- g) la mancata, stabile occupazione dell'alloggio entro tre mesi dalla data di consegna all'assegnatario;
- h) il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel contratto;
- i) la concessione dell'alloggio in uso a terzi;
- j) l'inosservanza grave e continuata delle condizioni stabilite per l'uso e la manutenzione dell'alloggio.

ART.10

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Prefettura, in qualità di ente preposto all'assegnazione degli alloggi in esame, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente avviso e alla conseguente assegnazione delle abitazioni, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della procedura concorsuale. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento dei dati è la Prefettura di Foggia. Il Responsabile della protezione dei dati personali della Prefettura di Foggia può essere contattato all'indirizzo protocollo.preffg@pec.interno.it ovvero al telefono 0881 799111.

Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative al presente avviso, in particolare per verificare la sussistenza, in capo ai concorrenti, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione e della verifica delle cause di esclusione e dei criteri di selezione di tali soggetti, nonché ai fini dell'assegnazione degli alloggi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia.

I dati forniti dal concorrente vengono acquisiti dalla Prefettura ai fini dell'assegnazione delle abitazioni e per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura e l'assegnazione delle abitazioni.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Foggia

amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Prefettura in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia. Il trattamento dei dati personali è pertanto legittimato da:

- a. necessità del trattamento ai fini della partecipazione alla presente procedura ed alla successiva, eventuale assegnazione delle abitazioni (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
- b. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
- c. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR).

Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici (a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione) di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità sopra indicate, nonché i dati giudiziari e tutti i dati necessari ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa la diffusione dei dati può essere effettuata sul sito della Prefettura, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Trasferimento dei dati

La Prefettura non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

La Prefettura conserva i dati personali dell'aggiudicatario per tutta la durata dell'assegnazione delle abitazioni e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto locativo in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Prefettura non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento.

Diritto di reclamo

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Si allega al riguardo “**informativa** ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679”, **da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente (all. 2).**

ART.11

DIVULGAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di questa Prefettura: **www.prefettura.it/foggia** ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché notificato alle Amministrazioni interessate, che avranno cura di assicurarne, con i modi ed i mezzi ritenuti più opportuni, la sua più ampia e tempestiva diffusione tra il personale dipendente.

Foggia, data protocollo informatico

IL PREFETTO
(Valiante)